

DECISIONE (UE) 2018/1296 DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 2018

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella 13ª assemblea generale dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) per quanto riguarda alcune modifiche della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e delle sue appendici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2013/103/UE del Consiglio ⁽¹⁾ l'Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 («convenzione COTIF»).
- (2) La decisione 2013/103/UE del Consiglio specifica che la Commissione rappresenta l'Unione alle riunioni dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF).
- (3) Gli Stati membri, ad eccezione di Cipro e Malta, sono parti contraenti della convenzione COTIF e la applicano.
- (4) L'assemblea generale dell'OTIF è stata istituita conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della convenzione COTIF («assemblea generale»). Nella 13ª sessione del 25 e 26 settembre 2018, l'assemblea generale dell'OTIF è chiamata a decidere in merito ad alcune modifiche della convenzione COTIF e delle sue appendici E (Contratto di utilizzazione dell'infrastruttura nel traffico internazionale ferroviario – CUI) e G (Ammissione tecnica di materiale ferroviario utilizzato nel traffico internazionale – ATMF). In tale occasione l'assemblea generale è chiamata anche a decidere in merito all'adozione di una nuova appendice H della convenzione COTIF riguardante l'esercizio sicuro dei treni nel traffico internazionale.
- (5) È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione nella 13ª assemblea generale dell'OTIF, poiché le previste modifiche della convenzione COTIF e delle sue appendici vincoleranno l'Unione e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulla direttiva (UE) 2016/797 ⁽²⁾ e sulla direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (6) Le modifiche del regolamento interno dell'assemblea generale dell'OTIF sono dirette ad aggiornare alcune disposizioni a seguito dell'adesione dell'Unione alla convenzione COTIF nel 2011, in particolare per quanto riguarda le disposizioni che disciplinano il diritto di voto dell'organizzazione regionale e la determinazione del quorum.
- (7) Le modifiche della convenzione COTIF mirano a migliorare e agevolare la procedura di revisione della convenzione al fine di modificare in maniera coerente e rapida le appendici e di prevenire gli effetti negativi delle attuali lungaggini della procedura di revisione, compreso il rischio di una discrepanza interna tra le modifiche adottate dal comitato di revisione e quelle adottate dall'assemblea generale, nonché di una discrepanza esterna, in particolare con il diritto dell'Unione.

⁽¹⁾ Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).

⁽³⁾ Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

